ALLEGATO B

CAPITOLATO TECNICO

Oggetto: Emergenza sisma 2016 OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 ed OCDPC n. 438 del 16 febbraio 2017, D. Lgs. 50/2016 – art. 32; Approvazione elaborati tecnici per avvio, da parte della PF Provveditorato, Economato e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, della gara per la fornitura, tramite MEPA, di 1600 brandine da campo del C.A.P.I. a reintegro dell'intervento per il sisma 2016, a carico della Contabilità Speciale n. 6023

Art. 1
Oggetto dell'appalto

Gara di appalto per l'affidamento della fornitura di 1600 brandine da campo del C.A.P.I. a reintegro dell'intervento per il sisma 2016.
Le specifiche per la prestazione della fornitura sono indicate all'art. 4) del presente Capitolato e nello Schema di Contratto.

Art. 2
Durata del contratto

La durata dell'appalto è fissata in 1 (uno) anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e comunque per un importo non superiore complessivamente ad € **176.000,00** oneri previdenziali inclusi (IVA esclusa) e comunque la stazione appaltante non si assoggetta all'obbligo di raggiungere l'importo massimo.

Art. 3
Importo a base d'asta

L'importo a base di gara è di € **176.000,00** compreso di eventuali costi per casse previdenziali e tutto quanto necessario per dare il prodotto utilizzabile (IVA esclusa).

La fornitura verrà affidata a chi presenterà l'offerta con il prezzo complessivo più basso.

La Regione Marche si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di mutate esigenze di servizio l'Amministrazione appaltante si riserva inoltre il diritto di re indire, sospendere o annullare la gara. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

Art. 4
Modalità e tempi di esecuzione del servizio

Il servizio, che prevede dei tempi di consegna di max 90 giorni dalla data del verbale di consegna, e dovrà prevedere le seguenti forniture come da indicazioni tecniche di riferimento:

Descrizione del bene:
Si tratta di una brandina da campo di pronto impiego più comunemente utilizzata per scopi di pronto impiego.

Stabile e resistente - con strutture portanti a forma di X realizzate con tubi in ferro o alluminio o misto.
Il carico statico massimo provato da TUV (o altro Ente certificatore) dovrà essere non inferiore a 240 kg
La tela dovrà essere di oxford 600 D o similare con rivestimento in PVC, durevole e anti-umidità. Una volta montata, la tela dovrà risultare ben tesa.
La dimensione della porzione di tela su cui poggia l'utilizzatore non dovrà misurare meno di 206 x 75 cm
La brandina dovrà essere montata e smontata semplicemente, tutti i tubi saranno verniciati con superfici lisce e anti-ruggine.
Gli almeno 6 piedini devono essere in nylon antiscivolo garantire la sicurezza dell'utilizzatore da scivolamenti e da ferite accidentali, nonché dovrà la protezione del catino di base da perforazioni.
La tela dovrà presentare cuciture tale da essere rinforzata (es. una cucitura tondeggiante ed uniforme).
Portabilità e versatilità della brandina – ogni brandina deve essere confezionata in una custodia per il trasporto.

La deve essere facilmente lavabile con una spazzola o uno straccio bagnato

Dettagli ulteriori:
Colore: nero, verde, blu con personalizzazione sia della tela del letto che della sacca di trasporto (con scritta su due righe "regione marche / protezione civile regionale)
Dimensioni minime: 206x75x45 cm
Dimensioni della brandina chiusa devono essere circa 105 x 15 x 15 cm.
Peso netto: 8,5 e 10,00kg
Carico statico massimo: 240 kg (certificato)
Materiali:
Strutture: in ferro, in alluminio o miste
Tela e custodia: in oxford 600 D, o tessuto di resistenza e qualità superiore

Con la presentazione dell'offerta la ditta si obbliga a fornire, prima della aggiudicazione, scheda tecnica ed eventuale campione di test completo di certificazione TUV o similare, in modo da da chiarire senza dubbio le caratteristiche e proprietà richieste nel capitolato.

Alla fornitura dovranno essere allegati tutti i necessari manuali di uso e manutenzione nonché le certificazioni di norma.

La fornitura verrà affidata sul prezzo più basso offerto complessivamente.

Le ditte partecipanti devono allegare, a pena di esclusione e quali documenti di gara, quelli richiesti nell'ambito della pubblicazione ed in particolare l'autocertificazione ai sensi dell'Art. 38 del DPR 445/2000 ed il capitolato debitamente sottoscritti dal legale rappresentante della ditta.

Le imprese partecipanti a gare d'appalto devono inoltre presentare la dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui al D.lgs. n. 50/2016 (Codice Appalti).

Secondo quanto previsto dal Decreto Legge n. 90/2014, convertito nella Legge n. 114/2014 e recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" secondo cui: "La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive [rese ai sensi del D.p.r. n. 445/2000] obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara" (comma 2-bis dell'art. 80 del Codice appalti).

La misura della sanzione pecuniaria viene quindi stabilita all'uno per mille dell'importo a base di gara, e comunque non superiore a 50.000 Euro.

Il versamento di tale sanzione pecuniaria viene, di fatto, garantito dalla cauzione provvisoria che ogni concorrente è tenuto a presentare, in base all'art. 93 del Codice appalti, a corredo dell'offerta, nella misura del 2% dell'importo a base di gara.

Si consente però al concorrente di sanare la propria posizione in gara, presentando la dichiarazione mancante o regolarizzando quella resa in modo incompleto, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (al massimo di 10 giorni).

Qualora il concorrente non ottemperi nel termine assegnato, la stazione appaltante può disporre la sua esclusione dalla gara.

Lo stesso Decreto Legge n. 90/2014, conv. In Legge n. 114/2014, ha poi introdotto un nuovo comma 1-ter dell'ex art. 46 del Codice appalti, secondo cui: "Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara".

Anche tali dichiarazioni, dunque, qualora mancanti o rese in forma incompleta, comportano il versamento della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara e possono essere sanate entro il termine massimo di 10 giorni assegnato dalla stazione appaltante.

Art. 5
Cauzione provvisoria e definitiva

Il partecipante dovrà presentare, **a pena di esclusione dalla gara**; una garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs n. 163/2006, di importo pari al 2 per cento della base di appalto, avente la durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e contenente l'impegno ivi previsto ,

La garanzia potrà essere costituita a scelta del concorrente:

- In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:
- La rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- La rinuncia espressa all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- La sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, il concorrente dovrà a pena di esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione della presente fornitura, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.

L'importo dalla cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento (50%) per i concorrenti ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Per usufruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre, nella busta "A – Documenti" la seguente documentazione:

Certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 (ovvero copia conforme all'originale),

O, altrimenti, la dichiarazione di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000

In caso di RTI o consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e), del D.Lgs 50/2016, costituiti o da costituire, il beneficio della riduzione sarà applicabile alle seguenti condizioni: qualora tutte le raggruppate (o raggruppande) ovvero tutte le consorziate (o consorziande) siano munite di certificazione di qualità o di dichiarazione ex art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006.

L'Impresa aggiudicataria deve presentare, **prima della stipula del contratto**, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare del prezzo di aggiudicazione al netto degli oneri fiscali, nelle forme e nei modi di legge.

La cauzione provvisoria sarà immediatamente svincolata a seguito del sopraccitato versamento.

La cauzione definitiva rimarrà vincolata fino al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Impresa aggiudicataria e sarà restituita senza interessi, su esplicita richiesta della stessa, solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e comunque dopo aver accertato che l'Impresa aggiudicataria ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e l'Amministrazione Regionale nulla ha più da pretendere.

Qualora le eventuali decurtazioni per l'applicazione di penali e la refusione di eventuali danni dovessero assorbire l'80% dell'importo cauzionale versato, l'importo originale deve essere completamente reintegrato.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 30 giorni.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'impresa fornitrice, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione Regionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 6
Stipula contratto e spese

Dopo l'aggiudicazione, e subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario in sede di gara, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione definitiva e quindi alla stipula del contratto, mediante scrittura privata.

Tutte le spese accessorie, Iva esclusa, nonché le spese relative alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

Il prezzo indicato nella scheda offerta è quindi comprensivo di tutti gli oneri.

Art. 7
Tutela della Privacy

Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto a garantire la massima segretezza circa la documentazione da trattare nell'ambito del servizio, in rispetto delle vigenti norme in materia di segreto professionale ed esercizio di pubbliche funzioni, nonché a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela della privacy. A tal proposito, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003, la Ditta aggiudicataria è nominata responsabile "esterno" del trattamento dei dati.

L'aggiudicatario inoltre, si obbliga a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dalla società, di cui si è venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire né a permettere che altri eseguano copie, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi genere degli atti di cui si sia eventualmente venuti in possesso in ragione dell'incarico e di cui in ogni caso non potrà avvalersi.

I dati, gli elaborati e quanto prodotto a seguito dell'espletamento del servizio richiesto nel presente bando sono di proprietà esclusiva del committente e la Ditta potrà utilizzarli soltanto previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 8
Invariabilità dei prezzi

I prezzi proposti nell'offerta economica restano fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Art. 9
Modalità di liquidazione dei corrispettivi

La fornitura verrà pagato dietro presentazione di regolare fattura, a collaudo eseguito.

Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 60 giorni dal ricevimento (fa fede il datario apposto sulla stessa dalla Regione Marche) riscontrata regolare e comunque previa verifica della rispondenza del servizio a quanto richiesto dal presente capitolato.

In ogni caso non è ammesso il pagamento delle fatture prima della sottoscrizione del contratto.

Le fatture dovranno essere intestate ed indirizzate a:

REGIONE MARCHE – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la protezione civile – Centro di Pronto Intervento
Via Gentile da Fabriano, 3 – 60125 ANCONA
Part. IVA 00481070423 – Cod. Fisc. 80008630420.
Le fatture elettroniche dovranno prevedere la scissione del pagamento dell'iva.

Art. 10
Penalità – clausole risolutive

La Regione Marche si riserva la facoltà di indirizzo e controllo in riferimento ad un preciso adempimento dei servizi ed al rispetto delle clausole contenute nel capitolato e nel contratto e potrà chiedere ogni documento utile nonché effettuare ispezioni per la verifica del regolare svolgimento del servizio.

Qualora a seguito dei controlli risultasse che l'aggiudicatario non si sia attenuto alle indicazioni del capitolato e del contratto e la qualità del servizio reso non fosse soddisfacente o il servizio non fosse stato effettuato, saranno applicate le seguenti penali:

- Per ogni giorno di ritardo nell'effettuazione della fornitura, relativamente a quanto concordato potrà essere applicata una penale pari ad € 100,00=

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza verso cui la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento a mezzo telefax della contestazione inviata dall'Amministrazione. Decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intendono accettate.

Qualora tali controdeduzioni non siano ritenute accoglibili, si procederà comunque all'applicazione delle suddette penali.

L'Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi per il recupero delle penali sull'importo della fattura presentata o sulla cauzione, previa contestazione scritta. A seguito di ogni escussione per effetto dell'applicazione di penali, la Ditta aggiudicataria sarà obbligata a ripristinare la cauzione definitiva sino a concorrenza dell'importo originario.

L'applicazione delle penali di cui sopra non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni; la richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è in corsa nel ritardo o nell'inadempimento.

Qualora si verificassero, da parte della Ditta, inadempienze e/o gravi negligenze riguardo agli obblighi contrattuali, riscontrate ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, o di grave violazione delle clausole contrattuali tali da compromettere l'esecuzione dei servizi, l'Amministrazione, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicherà alla Ditta aggiudicataria i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine per ottemperare.

Qualora la Ditta aggiudicataria persista nell'inosservanza delle disposizioni impartite e non provveda all'intimato adempimento, il contratto potrà, senza altro preavviso, ritenersi risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c.

In ogni caso, il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata A/R, oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:
a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dall'Amministrazione;
b) cumulo da parte del Fornitore di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;
c) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché la facoltà dell'Amministrazione di compensare l'eventuale credito della Ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

La risoluzione del contratto determina l'esclusione della Ditta dalle gare per forniture analoghe che verranno indette dall'Amministrazione entro 24 mesi dalla data di cessazione del contratto di cui all'oggetto.

Art. 11

Recesso

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla Ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R.

Inoltre, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto anche per giusta causa, intendendosi per tale tutti i motivi che non consentano la prosecuzione del contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 12

Subappalto

È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
• il concorrente all'atto dell'offerta ovvero l'affidatario all'atto della sottoscrizione di atti contrattuali aggiuntivi o di sottomissione, deve indicare le attività o i servizi che intende subappaltare;
• l'affidatario deve depositare presso la stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate;
• l'affidatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con l'Impresa subappaltatrice;

• l'affidatario, con il deposito del contratto di subappalto, deve trasmettere, altresì, la documentazione attestante e comprovante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dal Bando di Gara e dalla normativa vigente, nei limiti dello svolgimento delle attività a lui affidate, e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
• non deve sussistere, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.

È fatto obbligo all'affidatario, ai sensi dell'art. 105, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, di trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nella contrattazione e stipula del contratto di subappalto l'affidatario prenderà attentamente in considerazione e ponderera in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello schema di contratto.

Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 13

Riserva di stipulazione

La stazione appaltante si riserva di non addivenire alla stipula del contratto qualora, decorsi i termini di sessanta giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, a seguito di verifica obbligatoria, venga rilevata l'attivazione di nuova convenzione CONSIP con parametro qualità - prezzo più conveniente rispetto alle condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria.

Il responsabile della P.O. Gestione
della logistica di Protezione Civile

Marco Cerioni